

ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 24 ottobre 2020 alle ore 17.00, presso la sede sociale, in seconda convocazione, si è tenuta in videoconferenza su piattaforma Skype (come disposto dal D.L. 125/2020 in termini di emergenza da COVID-19) l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica statutaria ai sensi del D.L. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la videoconferenza in presenza della socia Anna Nadia Bascetta che svolge le funzioni di Segretario, prende atto della presenza in collegamento di n. 45 soci. Prende altresì atto che i soci sono a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno e li invita alla discussione.

Il Presidente fa presente che:

- l'atto costitutivo dell'Associazione fu sottoscritto il 16/08/2011 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in data 24/08/2011 con il n. 1187, serie 3;
- la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali impone, ai sensi del D.L. 117/2017, l'adeguamento degli statuti delle Associazioni ai modelli contemplati per la Riforma del Terzo Settore;
- con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "Con Fido nel cuore ODV – Sez. di Avellino" anche l'acronimo ETS Ente Terzo Settore.
- il nuovo statuto, di cui dà lettura, segue in pieno le nuove disposizioni.

Il Presidente, rispondendo alle domande dei soci, precisa che nulla cambia ai fini dell'operatività dell'Associazione e che la stessa continuerà a svolgere la propria attività di volontariato a favore ed in difesa degli animali, soprattutto di cani e gatti randagi, accogliendoli, curandoli, sfamandoli e cercando, con le giuste procedure, affidi in famiglia. Invita pertanto i soci in collegamento, chiamandoli per nome e cognome, ad esprimere il proprio assenso o dissenso.

La totalità dei soci si pronuncia a favore delle procedure adottate e dà mandato al Presidente di completare l'iter con i dovuti adempimenti.

Il Presidente ricorda a tutti di far pervenire autocertificazione via e-mail all'indirizzo elettronico dell'Associazione in cui ribadiscono l'avvenuta partecipazione al collegamento ed il parere espresso.

CON FIDO nel cuore

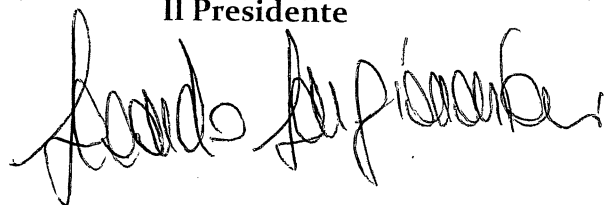
ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro richiedente parola, la videoconferenza è sciolta dopo lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Pietrastornina, 24/10/2020

Il Presidente



Il Segretario

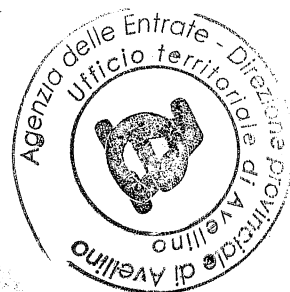


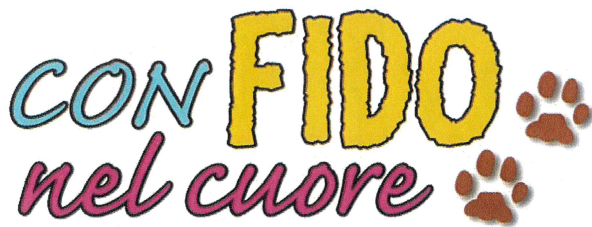
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

La presente copia riproduce fedelmente l'originale dell'atto
registrato presso questo Ufficio il 24/10/2020
al n. 1566 serie UE e Versamento effettuato il 24/10/2020
mod. F23 rilasciato da Concessionario ABE
Banca ABI CAB ABI
per Euro 1.500,00

P. IL DIRETTORE

L'Assistente
Assistente Tributario
M. F. Peruzziello





ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

**STATUTO SOCIALE
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
CON FIDO NEL CUORE Sez. di Avellino**

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione senza personalità giuridica denominata "Organizzazione di Volontariato CON FIDO NEL CUORE sez. di Avellino" (di seguito ODV).
2. La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione del presente Statuto al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
3. L'ODV ha sede legale nel Comune di PIETRASTORNINA (AV) al corso Partenio n. 50. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'ODV è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (di seguito CTS), dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
5. Lo Statuto vincola gli aderenti all'ODV alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'ODV stessa.

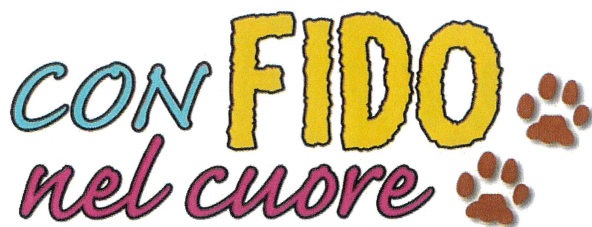
Art. 2 Scopo, finalità e attività

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del CTS:
 - a. protezione, tutela e salvaguardia degli animali;
 - b. prevenzione del randagismo;
 - c. vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le leggi che tutelano gli animali;
 - d. sostegno alla difesa dell'ambiente e delle risorse ambientali.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, L'ODV intende svolgere:

- a. assicurare la propria collaborazione a istituzioni e cittadini relativamente al salvataggio di animali vaganti senza padrone, microchippatura ed anagrafe dei cani del territorio, incremento delle sterilizzazioni e delle adozioni di animali di affezione, controllo sui maltrattamenti degli animali, sulla loro corretta detenzione e sulla salvaguardia del patrimonio ambientale;
- b. promuovere interventi a favore degli animali e dell'ambiente, anche in caso di catastrofi naturali;
- c. organizzare e promuovere campagne ed eventi, mostre, fiere, convegni sia direttamente che tramite terzi, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'ODV;
- d. collaborare, promuovere e stabilire accordi e/o convenzioni con altri enti, istituti privati o pubblici, italiani e non, che abbiano identiche finalità e svolgano comunque attività di comune interesse;





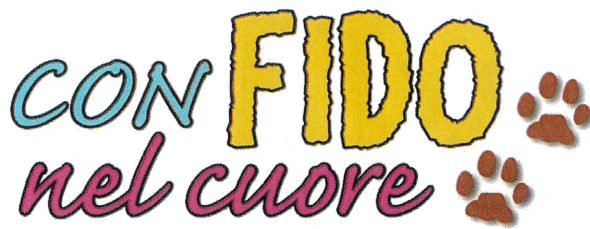
ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

- e. raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del CTS. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
4. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 del CTS.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del CTS.
7. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al dieci per cento del numero dei volontari.

Art. 3 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, vendita curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
 - g. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 del CTS);
 - h. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del CTS;



ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del CTS e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio approvato dall'Assemblea è depositato presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 Soci

1. Ai sensi dell'art.32 del CTS il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.5.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

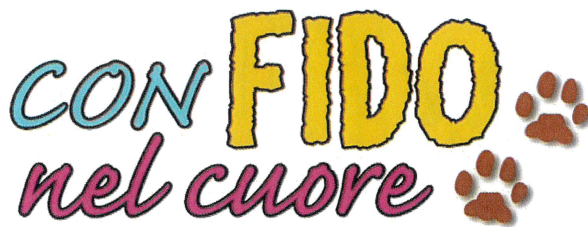
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 20 giorni dall'eventuale sollecito scritto.





ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 6 Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 7 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

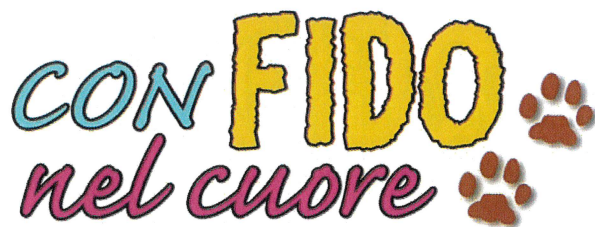
- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. L'Organo di controllo (facoltativo)
- e. Il Revisore legale dei conti (facoltativo).

Art. 8 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.





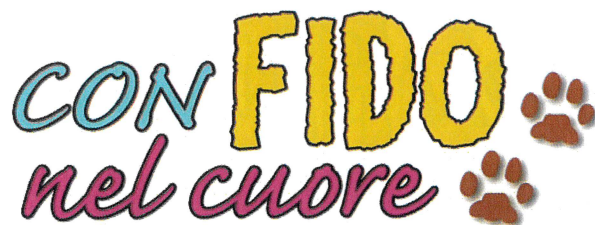
ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del CTS;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;



ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 12 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art.30 del CTS, può essere nominato dall'Assemblea un Organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

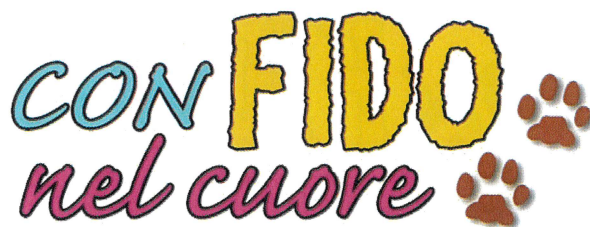
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

6. L'Organo di controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 14 Revisore legale dei conti





ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del CTS.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 16 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del CTS e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in

P. Ruffini

il 20/10/2020

Presidente

Vicepresidente

Segretario

[Signature of President]

[Signature of Vicepresident]

[Signature of Secretary]



ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI ONLUS

C.F. 92080470641